



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO OPZIONALE AL PATTO
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI**

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Il Protocollo prevede l'istituzione di un meccanismo per l'esame di comunicazioni individuali e interstatali e l'attivazione di una procedura d'inchiesta con il consenso dello Stato Parte interessato.

Nell'ambito del secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale, tenutosi a Ginevra il 29 ottobre 2014, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani, il Governo si è impegnato ad aderire al Protocollo. Tale raccomandazione è stata accettata perché in linea con le disposizioni di altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, che prevedono l'istituzione di meccanismi di ricorsi individuali e interstatali, la cui competenza è stata già accettata da San Marino (OPCRPD, OPCEDAW e CERD).

Il Protocollo è entrato in vigore il 5 maggio 2013 ed al momento è stato ratificato da 20 Stati, tra cui diversi Stati dell'Unione Europea.

Il testo del Protocollo si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 ha ad oggetto la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni individuali, che interessano solo ed esclusivamente gli Stati Parte del Protocollo. Tali comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, che rientrano nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti economici, sociali e culturali esposti nel Patto da parte di quello Stato Parte. (articolo 2).

L'articolo 3 fissa le condizioni di ricevibilità delle comunicazioni, tra cui il previo esaurimento dei ricorsi interni, e di inammissibilità, ovvero:

- non viene presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento delle vie di ricorso interne;
- i fatti oggetto della comunicazione sono accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato;
- la stessa materia è già stata trattata dal Comitato, oppure è stata o è in corso di esame da parte di un'altra procedura internazionale di indagine o di regolamento;
- la comunicazione è incompatibile con le disposizioni del Patto;



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- è manifestamente infondata, non sufficientemente motivata o fondata unicamente su informazioni rese pubbliche dai mass-media;
- costituisce un abuso del diritto di proporre una comunicazione;
- è anonima e non proposta in forma scritta.

Il Comitato può altresì ritenere irricevibile una comunicazione qualora non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che questa non sollevi una grave questione d'importanza generale (articolo 4).

È sempre prevista la possibilità per il Comitato di sottoporre la richiesta allo Stato parte di adottare misure cautelari temporanee al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili, senza che ciò abbia conseguenze sulla determinazione da parte del Comitato dell'ammissibilità o circa la decisione nel merito della comunicazione (articolo 5).

Le comunicazioni verranno trasmesse in via confidenziale allo Stato interessato, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà far pervenire al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte per chiarire la questione e, se del caso, i rimedi che lo Stato Parte è in grado di offrire (articolo 6). Il Comitato può prestare i propri buoni uffici per raggiungere un accordo amichevole nel rispetto degli obblighi enunciati dal Patto (articolo 7).

Le modalità per l'esame delle comunicazioni da parte del Comitato sono fissate dall'articolo 8, che prevede l'esame a porte chiuse e la possibilità di consultare, se opportuno, documentazione pertinente prodotta da organi, agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, compresi i sistemi regionali per i diritti umani, nonché osservazioni o commenti provenienti dallo Stato Parte coinvolto. Nell'esaminare le comunicazioni, il Comitato valuta le misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto (articolo 8).

Avvenuto l'esame delle comunicazioni, il Comitato invia alle parti interessate le proprie osservazioni e, se opportuno, le proprie raccomandazioni. Lo Stato Parte dovrà far pervenire al Comitato una risposta scritta entro sei mesi, che comprenda informazioni circa le azioni intraprese alla luce delle constatazioni e raccomandazioni del Comitato. Il Comitato può richiedere allo Stato Parte ulteriori informazioni (articolo 9).

L'articolo 10 riguarda, invece, la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni interstatali, nelle quali uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Gli Stati parte che accettano tale competenza dovranno depositare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10 e potranno inviare comunicazioni solo per denunciare l'operato di altri Stati che hanno accettato la competenza del Comitato. L'articolo 10 stabilisce inoltre le modalità per la procedura di comunicazione interstatale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Allo stesso modo, l'articolo 11 prevede la possibilità per gli Stati parte di accettare la competenza del Comitato ad effettuare procedure di inchiesta su violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte di uno dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto. Tali inchieste possono prevedere anche una visita de Comitato sul territorio dello Stato stesso. Il risultato dell'inchiesta verrà trasmesso allo Stato Parte interessato, che dovrà presentare al Comitato, entro sei mesi, le proprie osservazioni in proposito.

L'articolo 12 dispone che, al termine dell'inchiesta, il Comitato può invitare lo Stato interessato ad includere nel successivo rapporto periodico i dettagli sulle misure adottate a seguito dei risultati dell'inchiesta. L'articolo 13 stabilisce che lo Stato Parte debba assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni di qualunque natura in conseguenza delle comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Il Comitato può, se ritiene e con il consenso dello Stato interessato, trasmettere alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organi competenti, le proprie osservazioni e raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e inchieste da cui emerga una necessità di consulenza e assistenza tecnica (articolo 14). È, inoltre, istituito un fondo fiduciario allo scopo di dare assistenza professionale e tecnica agli Stati parte per migliorare l'attuazione dei diritti contenuti nel Patto, contribuendo in tale modo a formare capacità a livello nazionale nell'area dei diritti economici, sociali e culturali nel quadro del Protocollo opzionale.

L'articolo 15 dispone che il Comitato presenti un rapporto annuale sulle proprie attività.

L'articolo 16 richiede agli Stati parte di assicurare un'ampia divulgazione del Patto e del Protocollo opzionale e di dare pubblicità alle constatazioni e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato stesso.

Dall'articolo 17 a 20 vengono fissate le modalità per la firma, ratifica, adesione al protocollo opzionale, la tempistica per l'entrata in vigore, le modalità per la presentazione di emendamenti e per la denuncia del Protocollo.

Ai sensi dell'articolo 18, il Protocollo è entrato in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero il 5 maggio 2013. Per gli Stati che aderiscono al protocollo opzionale dopo questa data, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Al momento 45 Stati hanno firmato il protocollo e di questi 20 lo hanno già ratificato.

L'adesione al Protocollo da parte di San Marino non comporta l'assunzione di oneri né implica particolari limitazioni di sovranità dal momento che il Comitato sui diritti economici, sociali e



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

culturali non ha il potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti, ma si limita a produrre osservazioni e raccomandazioni rivolte agli Stati, affinché si adoperino al meglio nel garantire la protezione e la promozione dei diritti economici, sociali e culturali a livello interno.

Si precisa inoltre che il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è un organismo preesistente al Protocollo addizionale, incaricato di esaminare i rapporti periodici presentati dagli Stati parte al Patto ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto stesso. La novità sancita dal Protocollo opzionale consiste appunto nell'attribuzione al Comitato della competenza a ricevere ed esaminare comunicazioni individuali e interstatali con le quali si denunciano violazioni degli obblighi sanciti dal Patto commesse da uno Stato Parte e della competenza a svolgere inchieste sul territorio degli Stati Parte.

L'esame di conformità della Direzione per gli Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri non ha evidenziato elementi ostativi all'adozione del Protocollo Opzionale. L'Ordinamento sammarinese non presenta norme, di alcun rango, in antinomia o conflitto col testo del Protocollo. Questo, d'altra parte, presenta caratteri di autonomia e completezza che non richiederebbero, in caso di adozione, alcuno intervento normativo ulteriore, di recepimento o adeguamento. La Direzione ha quindi espresso il proprio nulla osta, per quanto di propria specifica competenza, all'adozione del Protocollo.

Unitamente all'adesione, si propone anche il deposito di due dichiarazioni ai sensi degli articoli 10 e 11, che riguardano rispettivamente l'accettazione di San Marino della competenza del Comitato a ricevere comunicazioni interstatali e ad effettuare procedure di inchiesta su violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte di uno dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto del Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere all'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 5 del 12 maggio 2015, nonché delle relative dichiarazioni.